

DELIBERAZIONE 9 FEBBRAIO 2012
36/2012/E/COM

MODIFICA DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 18 GENNAIO 2007, N. 11/07, FINALIZZATA ALL'INTRODUZIONE DI MISURE APPLICABILI IN CASO DI INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE FUNZIONALE E CONTABILE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 febbraio 2012

VISTI:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/55/CE);
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la legge n. 10 del 9 gennaio 1991 (di seguito: legge n. 10/91);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73” (di seguito: legge n. 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo n. 93/11);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 11 maggio 1999, n. 61/99 (di seguito: deliberazione n. 61/99);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01 (di seguito: deliberazione n. 311/01);
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 come modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 11/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità, in merito agli obblighi di separazione amministrativa a contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione (di seguito: TIU), approvato con la deliberazione n. 11/07;

- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007 n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura dell’energia elettrica – Periodo di regolazione 2008-2011 – Allegato A alla deliberazione n. 348/07;
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 92/08);
- la deliberazione 6 novembre 2008 – ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- il Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG): approvazione della Parte II “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG) – Allegato A alla deliberazione ARG/gas 159/08 (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 188/08);
- la deliberazione 1 dicembre 2009 - ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);
- il Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013 (TUTG): approvazione della parte II Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RTTG) – Allegato A alla deliberazione ARG/gas 184/09 (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 19 febbraio 2010, VIS 8/10 (di seguito: deliberazione VIS 8/10);
- la deliberazione dell’Autorità 20 aprile 2010 – ARG/com 57/10;
- la deliberazione 3 agosto 2010 – ARG/gas 119/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 119/10);
- il Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (TUSG): approvazione della parte II Regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (RTSG) – Allegato A alla deliberazione ARG/gas 119/10 (di seguito: RTSG);
- la deliberazione dell’Autorità 31 agosto 2010 ARG/com 133/10 (di seguito: ARG/com 133/10);
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2010 – ARG/com 238/10 ;
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2011 – ARG/com 94/11 ;
- il documento per la consultazione 7 luglio 2011, recante “Modifiche ed integrazioni dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 18 gennaio 2007, n. 11/07” (di seguito: DCO 26/11);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2011 ARG/com 115/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 115/11);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011 – ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);

- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11;
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica, Allegato B alla deliberazione ARG/elt 199/11;
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione, Allegato C alla deliberazione ARG/elt 199/11;
- la determinazione del Direttore della Direzione Tariffe del 20 ottobre 2010, n. 6/10 (di seguito: determinazione n. 6/10).

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione n. 11/07 e il relativo TIU hanno ridefinito le disposizioni in materia di separazione amministrativa e contabile per i soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas, già introdotte con le deliberazioni n. 61/99, n. 310/01 e n. 311/01, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 481/95 e, in coerenza con le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE e la legge n. 125/07, ha introdotto disposizioni in materia di separazione funzionale;
- il decreto legislativo n. 93/11 ha recepito, nell’ordinamento italiano, le disposizioni delle direttive 2009/72/CE e 2009/73CE, di fatto confermando il vigente quadro normativo in materia di separazione contabile e rafforzando gli obblighi di separazione funzionale;
- il procedimento di consultazione per la modifica del TIU, avviato con la deliberazione ARG/com 133/10 e integrato con la deliberazione ARG/com 115/11, non incide direttamente sugli aspetti operativi oggetto del presente provvedimento;
- le informazioni di separazione contabile relative ai soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas sono essenziali allo svolgimento delle funzioni di regolazione, cui l’Autorità è preposta ed in particolare per le determinazioni di tipo tariffario e incentivante;
- gli obblighi di separazione funzionale, previsti dal TIU, sono finalizzati a garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali laddove queste siano controllate da imprese verticalmente integrate o appartenenti a gruppi societari verticalmente integrati, come definiti dal comma 1.1 del TIU e che a tali imprese sono imposti obblighi specifici in merito all’organizzazione aziendale ed alla gestione delle informazioni sensibili, anche al fine di ridurre il rischio di sussidiatura incrociata tra attività;
- i commi 21.4, 26.3 e 34.4 del TIU stabiliscono le modalità di invio dei conti annuali separati;
- la determinazione n. 6/10, in attuazione delle disposizioni del TIU, ha istituito una modalità di raccolta telematica delle informazioni di stato e dei documenti obbligatori previsti dalle disposizioni di separazione funzionale di cui al TIU;
- è essenziale, per l’Autorità, nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, che le imprese soggette agli obblighi previsti dal TIU ottemperino ai suddetti obblighi secondo le modalità e nei termini previsti dalla medesima normativa;
- alcune imprese potrebbero trarre vantaggio da decisioni o riconoscimenti stabiliti dall’Autorità, sulla base di dati e informazioni incompleti;

- l'invio, oltre i termini previsti di dati e informazioni da parte delle imprese regolate, comporta, in taluni casi, la necessità, per l'Autorità, di procedere alla revisione di grandezze aggregate, rilevanti per le determinazioni tariffarie, con ricadute sia sulle altre imprese che sui clienti finali in termini di necessità di conguaglio, con conseguenti oneri amministrativi per l'intero sistema ed incertezze per gli operatori che, in taluni casi, potrebbero incidere negativamente anche sulle decisioni di investimento;
- le imprese che redigono i conti annuali separati, secondo quanto previsto dal comma 26.1 del TIU (di seguito: imprese consolidanti) e secondo quanto previsto dal comma 26.2, lettera b), del TIU (di seguito: imprese di servizi), possono completarne l'invio solo in seguito all'invio da parte delle altre imprese del gruppo.

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE:

- il mancato invio, tramite il sistema telematico di raccolta, delle informazioni di stato e dei documenti obbligatori da parte degli esercenti le attività, di cui al comma 7.1, del TIU, non permette all'Autorità l'accertamento, tra le altre cose, dell'adozione da parte dell'impresa verticalmente integrata, come definita nel medesimo TIU, di adeguate procedure che impediscano il sussidio incrociato di risorse tra le attività oggetto di regolazione tariffaria e attività libere;
- il mancato invio dei dati di separazione contabile da parte degli esercenti comporta, per l'Autorità, una carenza informativa in relazione alle grandezze economiche, patrimoniali e fisiche necessarie, direttamente o indirettamente, alla regolazione tariffaria e alla corretta determinazione delle altre prestazioni a carico del sistema, ed in particolare:
 - delle componenti tariffarie relative all'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica e, di conseguenza, dei relativi meccanismi di perequazione;
 - delle componenti tariffarie relative all'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e, di conseguenza, dei relativi meccanismi di garanzia dei ricavi previsti;
 - delle componenti tariffarie relative all'attività di distribuzione e misura del gas e, di conseguenza, dei relativi meccanismi di perequazione;
 - delle componenti tariffarie relative all'attività di trasporto e dispacciamento del gas e, di conseguenza, dei relativi meccanismi di perequazione;
 - delle componenti tariffarie relative all'attività di stoccaggio del gas e, di conseguenza, dei relativi meccanismi di perequazione;
 - delle componenti tariffarie relative all'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto;
 - delle componenti tariffarie relative all'attività di distribuzione di altri gas a mezzo reti e del relativo aggiornamento annuale;
 - delle integrazioni tariffarie previste per le imprese elettriche minori ai sensi dell'articolo 7 della legge 10/91;
- le osservazioni ricevute in risposta al DCO 26/11 esprimono sostanziale consenso in merito agli obiettivi espressi dall'Autorità, evidenziando tuttavia criticità nei

confronti dei metodi proposti per il loro raggiungimento ed in particolare derivanti dall'introduzione:

- della sospensione delle erogazioni di contributi a carico del sistema da parte della Cassa Conguaglio per il settore elettrico e del Gestore del Sistema Elettrico, in particolare qualora riferite a compensazioni destinate ai clienti finali effettuate per il tramite dei soggetti inadempienti;
- dell'indennità amministrativa in caso di modifica dei conti annuali separati già inviati in via definitiva, chiedendo che la stessa sia commisurata all'entità della modifica e che la stessa non sia applicata qualora la richiesta di modifica pervenga entro un fissato periodo successivo all'invio.

RITENUTO:

- essenziale per l'Autorità, nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali ai sensi della legge n. 481/95, che le imprese, soggette agli obblighi previsti dal TIU in materia di separazione amministrativa e contabile, ottemperino ai suddetti obblighi secondo le modalità e nei termini previsti dalla medesima normativa;
- necessario, fatta salva la possibilità di avviare procedimenti secondo quanto previsto dall'articolo 2 comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, introdurre dei meccanismi che prevedano la sospensione, fino ad avvenuta ottemperanza, delle erogazioni compensative o incentivanti da parte della Cassa Conguaglio per il settore elettrico, ai soggetti inadempienti alle disposizioni in materia di separazione amministrativa e contabile;
- per le ragioni sopra esposte, non dare seguito alle obiezioni sollevate in risposta al DCO 26/11 circa le modifiche al TIU poste in consultazione, in quanto la sospensione delle erogazioni di contributi, a carico del sistema da parte della Cassa Conguaglio per il settore elettrico, rappresenta una misura di salvaguardia rispetto al rischio di indebite erogazioni di fondi raccolti tramite il sistema tariffario oltre che finalizzata ad indurre comportamenti che riducano gli oneri amministrativi per il sistema e le incertezze per gli operatori richiamate in premessa;
- rinviare, a seguito di successivi approfondimenti, l'attivazione degli ulteriori meccanismi sottoposti a consultazione, applicabili alla generalità delle imprese regolate, anche nel caso di erogazioni da parte del GSE S.p.A.;

RITENUTO, DUNQUE, OPPORTUNO:

- integrare le disposizioni del TIU, prevedendo che nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi di separazione funzionale e contabile, la Cassa Conguaglio per il settore elettrico sospenda, fino ad avvenuto adempimento, le erogazioni di contributi a carico del sistema spettanti direttamente al soggetto inadempiente, fatta salva la possibilità, per l'Autorità, di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
- assicurare il rispetto degli obblighi di comunicazione, tramite il sistema telematico di raccolta, delle informazioni di stato e dei documenti obbligatori per gli anni 2010, 2011 e per gli anni futuri ai fini della separazione funzionale;

- assicurare il rispetto degli obblighi di comunicazione dei dati di separazione contabile, relativi agli esercizi 2008, 2009, 2010 e per gli esercizi futuri, tramite il sistema telematico di raccolta, in particolare in relazione agli operatori che esercitano attività soggette al meccanismo di riconoscimento tariffario dei costi;
- in concomitanza con l'introduzione di quanto previsto al punto precedente, prevedere l'estensione dei termini per l'invio dei conti annuali separati per le imprese consolidanti e per le imprese di servizi;
- prevedere disposizioni specifiche in relazione all'applicabilità delle norme, oggetto del presente provvedimento, nel caso di termini relativi agli esercizi 2008, 2009 e 2010 già scaduti alla data di pubblicazione del medesimo;
- di accogliere l'osservazione pervenuta in risposta al DCO 26/11, relativa alla necessità di escludere che la sospensione, da parte della Cassa Conguaglio per il settore elettrico, di erogazioni di contributi a carico del sistema ai soggetti inadempienti agli obblighi di separazione funzionale e contabile, si estenda alle erogazioni relative a casi in cui il soggetto inadempiente operi quale mero tramite di somme destinate ad altri soggetti, come nel caso di compensazioni destinate ai clienti finali quali, ad esempio, le erogazioni connesse ai bonus per l'elettricità e il gas

DELIBERA

1. di integrare le disposizioni del TIU come di seguito indicato:
 - a) all'articolo 12 del TIU, dopo il comma 12.7 è aggiunto il seguente comma:

“12.8. Fatta salva la possibilità per l'Autorità di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, la Cassa Conguaglio per il settore elettrico sospende le erogazioni di contributi a carico del sistema spettanti ai soggetti beneficiari, fino all'invio da parte dei medesimi soggetti, secondo le modalità definite dal Direttore della Direzione infrastrutture, delle comunicazioni obbligatorie previste dalla presente Parte. La sospensione non riguarda le erogazioni in relazione alle quali il soggetto in questione è chiamato a svolgere un ruolo di mero tramite di somme a lui non destinate.”;
 - b) All'articolo 21 del TIU, dopo il comma 21.5, è aggiunto il seguente comma:

“21.6 Tale termine è esteso a 120 (centoventi) giorni per le imprese che redigono in conti annuali separati secondo quanto previsto dal comma 26.2, lettera b).”;
 - c) al comma 26.3 del TIU le parole “entro 90 (novanta) giorni” sono sostituite con le parole “entro 120 (centoventi) giorni”;
 - d) all'articolo 32 del TIU, dopo il comma 32.1 è aggiunto il seguente comma:

“32.2 Fatta salva la possibilità per l'Autorità di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, la Cassa Conguaglio per il settore elettrico sospende le erogazioni di contributi a carico del sistema spettanti ai soggetti beneficiari, fino alla presentazione da parte dei medesimi soggetti dei conti annuali separati, secondo le modalità disciplinate dalla presente Parte. La sospensione non riguarda

le erogazioni in relazione alle quali il soggetto in questione è chiamato a svolgere un ruolo di mero tramite di somme a lui non destinate.”;

- e) all'articolo 35 del TIU, dopo il comma 35.2 è aggiunto il seguente comma:
“35.3 Fatta salva la possibilità per l’Autorità di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, la Cassa Conguaglio per il settore elettrico sospende le erogazioni di contributi a carico del sistema spettanti ai soggetti beneficiari, fino alla presentazione da parte dei medesimi soggetti dei conti annuali separati, secondo le modalità disciplinate dalla presente Parte. La sospensione non riguarda le erogazioni in relazione alle quali il soggetto in questione è chiamato a svolgere un ruolo di mero tramite di somme a lui non destinate.”;
2. che in sede di prima applicazione:
- a) i termini per l’applicazione di quanto previsto dal comma 12.8 del TIU, come integrato ai sensi del precedente punto 1, decorrono a partire da 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
 - b) per le raccolte relative agli esercizi che si aprono dopo il 31 dicembre 2007 (esercizio 2008) e dopo il 31 dicembre 2008 (esercizio 2009), i termini per l’applicazione di quanto previsto dai commi, 32.2 e 35.3 del TIU, come integrato ai sensi del precedente punto 1, decorrono a partire da 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
 - c) per la raccolta relativa all’esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2009 (esercizio 2010), i termini per l’applicazione di quanto previsto dai commi, 32.2 e 35.3 del TIU, come integrato ai sensi del precedente punto 1, decorrono:
 - i. a partire da 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento per le imprese che abbiano approvato il bilancio di esercizio prima della data di pubblicazione del presente provvedimento;
 - ii. a partire da 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento per le imprese non tenute ai sensi di legge all’approvazione del bilancio d’esercizio che abbiano chiuso l’esercizio sociale prima della data di pubblicazione del presente provvedimento;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

9 febbraio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni